O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I P A R M A

PIAZZALE CORTE D'APPELLO, 1 - 43121 P A R M A - TEL. (0521) 282259 - FAX (0521) 286996

www.ordineavvocatiparma.it - e-mail: segreteria@ordineavvocatiparma.it - pec: ord.parma@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

(in vigore dal 2 gennaio 2003
integrato dalle successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni della Legge n. 247 del 31/12/2012)

UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI
DELL'EMILIA - ROMAGNA

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
PIAZZA DEI TRIBUNALI N.4 - 40124 BOLOGNA
TEL.051/582209 FAX 051/583702

ARTICOLO 1

Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita domanda scritta nella quale sia espressamente specificato se:
- svolge o non svolge attività lavorativa;
- svolge o non svolge la pratica per l'iscrizione ad altri Ordini professionali;
- frequenta o non frequenta corsi post-universitari;
- effettua o non effettua servizio militare o civile;
- svolge o non svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 15 aprile 2025).

ARTICOLO 2

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, dovrà:
- indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello Studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante) indicando altresì giorni e orari di frequenza presso lo Studio;
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche (previo eventuale periodo di prova non superiore a tre mesi);
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni cinque.

Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti contemporaneamente, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012 e 15 aprile 2025).

ARTICOLO 3

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di mesi diciotto decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel Registro dei praticanti.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 maggio 2012).

La frequenza dello Studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.Dl. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori.

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

Ferma restando l'obbligatorietà di svolgimento della pratica per un periodo non inferiore a sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (*), il tirocinio può essere svolto alternativamente anche con le seguenti modalità:

- per il periodo massimo di sei mesi: a) presso enti o professionisti di altri paesi purché con titolo equivalente ed abilitati all'esercizio della professione; b) con frequenza a corsi di formazione organizzati dall'Ordine o da altri enti autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense;
- per il periodo massimo di un anno: c) presso l'Avvocatura dello Stato; d) presso l'ufficio legale di un ente pubblico; e) presso un ente privato autorizzato dal Ministero della Giustizia; f) presso l'Ufficio Giudiziario ex art. 41 comma 6 lett. b) L. 31.12.2012 n. 247 secondo le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo di cui all'art. 41, comma 13, della medesima legge determinate giusto regolamento da adottarsi con decreto del Ministero della Giustizia (previo parere di CSM e CNF) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 L. 31.12.2012 n. 247 e subordinatamente alla sua emanazione.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012; per la lettera f) con delibera 4 novembre 2014; (*) con delibera 17 marzo 2015).

Previa stipula di apposita convenzione con l'Università di Parma, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, potranno effettuare il tirocinio, per non più di sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, VI comma, lettera d) della L. 247/2012.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 17 marzo 2015).

ARTICOLO 4

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: le udienze cui il praticante ha assistito; gli atti giudiziali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci; le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di tre.

ARTICOLO 5

Le udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio, devono essere almeno venti in ogni semestre, delle quali almeno sei ogni due mesi salvo il periodo di "sospensione feriale".

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 12 maggio 2015 e in data 10 ottobre 2023).

Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva (ad esempio, quelle di assegnazione a sentenza se non c'è stata la discussione orale della causa).

Nel novero delle udienze, ai fini dell'esercizio effettivo della pratica, può essere ricompresa anche:

a) la partecipazione alle sessioni con il mediatore nell'ambito dei procedimenti previsti e regolati dal D.Lgs 4/3/2010 n. 28 e ss.mm.ii. (Organismi di Mediazione);

b) la partecipazione agli incontri nell'ambito dei procedimenti previsti e regolati dal D.L. 12/09/2014 n. 132 e ss.mm.ii. (Negoziazione Assistita);

c) la partecipazione agli incontri presso I.T.L. ovvero dinanzi a un'Associazione Sindacale per il tentativo di conciliazione nelle materie disciplinate dall'art. 409 e seguenti c.p.c.;

d) la partecipazione alle sedute nei procedimenti di arbitrato, sia rituale che irrituale;

e) le udienze avanti alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
f) la partecipazione agli incontri dinanzi al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna per il tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e negli altri casi previsti dalla l. 3 maggio 1982, n. 203;
g) la partecipazione agli incontri dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 128 bis del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
h) la partecipazione agli incontri dinanzi al CORECOM per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e dinanzi ad ARERA per le controversie in materia di acqua e telecalore;
i) la partecipazione agli incontri dinanzi all'Arbitro Assicurativo istituito presso IVASS.
Non è invece ricompresa nel novero delle udienze:
- la partecipazione alle aste immobiliari,
- la partecipazione a incontri con il Gestore in materia di sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012;
- la partecipazione agli incontri di mediazione a cui il praticante abbia assistito come "uditore/assistente" del mediatore.
Resta comunque ferma l'esclusione, dal novero delle udienze, delle sessioni/incontri/sedute in cui non sia svolta, per qualunque motivo, attività di trattazione della questione oggetto del procedimento.
Sono valide le udienze da remoto nel cui verbale il Giudice abbia dato atto della presenza del praticante, nonché le udienze in trattazione scritta per le quali il dominus -sotto la propria responsabilità– abbia attestato l'effettiva partecipazione del praticante alla attività di redazione delle note di trattazione, mediante dichiarazione in calce alle note stesse. In entrambi i casi, al momento del deposito del libretto sarà necessario allegare copia dei verbali o delle note. Queste ultime potranno essere sostituite da un foglio riepilogativo sottoscritto dal dominus nel quale siano indicate tutte le udienze a trattazione scritta a cui ha partecipato il praticante.

Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di tre udienze/sessioni/incontri/sedute, a condizione che si svolgano innanzi ad organi diversi ovvero che distinta sia l'attività svolta.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da apposita scheda semestrale delle udienze (o statino), previamente vidimata dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, da considerarsi parte integrante del libretto. Su tale scheda dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta, nonché la firma del giudice ovvero del coadiutore presente in udienza. La scheda dovrà essere sottoscritta dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta.
In alternativa, della partecipazione del praticante dovrà essere dato atto:
- nel verbale d'udienza/sessione/incontro/seduta, la cui copia semplice deve essere allegata al libretto della pratica;
- nelle note di trattazione scritta, la cui copia semplice deve essere allegata al libretto della pratica;
- nel foglio riepilogativo sottoscritto dal dominus nel quale siano indicate tutte le udienze a trattazione scritta a cui ha partecipato il praticante, che deve essere allegato al libretto della pratica.

Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività comunicate ai sensi dell'art. 1, il praticante, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno della pratica.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 15 aprile 2025).

ARTICOLO 6

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.

ARTICOLO 7

Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

ARTICOLO 8

Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui Studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità, deve essere presentato, insieme con la scheda, presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo Studio presso il quale si è svolta la pratica.

La presentazione del libretto e della scheda presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del Codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

ARTICOLO 9

Al termine del terzo semestre di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto ed alla scheda, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte, anche se già indicate nel libretto, nonché la separata illustrazione di una questione deontologica trattata nel corso della pratica.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 29 settembre 2020).

È facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più dei semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opportuni, al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.

ARTICOLO 10

La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine costituisce una integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è obbligatoria.

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.

Il praticante è tenuto alla frequenza della Scuola in misura non inferiore all'ottanta per cento (80%) delle lezioni previste nel programma di ciascun semestre.

La mancata frequenza della Scuola ovvero la frequenza in misura inferiore alla percentuale sopra indicata ovvero il mancato superamento della verifica finale non consente di ottenere il certificato di compiuta pratica, fatte salve ipotesi eccezionali da valutarsi, alla fine di ciascun semestre, da parte del Consiglio.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 8 novembre 2011 e in data 15 aprile 2025).

La frequentazione, adeguatamente certificata, della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Parma o di qualunque altro Ateneo operante sul territorio nazionale consente la sostituzione di due semestri della Scuola Forense; il praticante è comunque tenuto a frequentare un semestre integrativo della medesima Scuola Forense e a sostenerne l'esame finale.

Al fine dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, il praticante dovrà in ogni caso fornire l'attestazione dell'avvenuta frequentazione della S.S.P.L..

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 10 dicembre 2025).

ARTICOLO 11

Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro Studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida.

È fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due professionisti per ogni praticante, salva la motivata deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

In caso di integrazione della pratica, entrambi i professionisti saranno tenuti alla firma del libretto di pratica nonché della scheda delle udienze.

ARTICOLO 12

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto e della scheda, così come in caso di mancata approvazione dei medesimi, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine del terzo semestre di pratica ovvero alla sua mancata approvazione.

In caso di mancata approvazione di una o più delle questioni giuridiche di cui ai precedenti articoli ovvero della relazione, il praticante potrà tuttavia presentare una o più nuove questioni entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tali nuove questioni o della nuova relazione avrà effetti *ex tunc*.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 maggio 2012 e 15 aprile 2025).

Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

ARTICOLO 13

A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 41 comma 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, esercitino attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 15 aprile 2025).

ARTICOLO 14

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.

ARTICOLO 15

Fermo restando quanto previsto nell'art. 3, nell'ipotesi in cui la pratica venga svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, la stessa sarà limitata a non più di un semestre, escluso comunque l'ultimo.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 17 marzo 2015).

A tal fine il praticante dovrà presentare una specifica dichiarazione cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto.

Al termine del periodo il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta, che sarà valutata dal Consiglio dell'Ordine circa la sua adeguatezza.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 2 ottobre 2012).

ARTICOLO 16

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, nella scheda o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

ARTICOLO 17

Il praticante non abilitato al patrocinio sostitutivo verrà cancellato dal registro dei praticanti contestualmente al rilascio del certificato di compiuta pratica ovvero al decorso del sessennio di iscrizione, nel caso in cui si avvalga dell'opzione di rimanere iscritto nel registro, da indicare al momento della richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 15 aprile 2025).

ARTICOLO 17 BIS

Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo potrà conservare l'iscrizione anche al registro dei praticanti per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio dall'elenco dei praticanti abilitati allo scadere del quinquennio.
(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 12 maggio 2015).

ARTICOLO 18

Il tirocinio svolto ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 – che prevede la possibilità di uno *stage* formativo della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari – è computato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense.

Se lo *stage* ex art. 73 D.L. 69/2013 viene svolto senza l'iscrizione nel registro dei praticanti, lo stagista, terminato lo stage con esito positivo, può chiedere entro 60 (sessanta giorni) l'iscrizione nel registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per gli ultimi 6 mesi.

Se lo *stage* ex art. 73 D.l. 69/2013 viene svolto da chi è iscritto al registro dei praticanti, questi può completare il periodo di pratica con la frequenza di uno studio per un solo semestre.

In entrambi i casi, comunque, lo stagista svolge la pratica forense con le modalità ordinarie e, alla fine dell'unico semestre, presenta il foglio delle udienze nel numero minimo di 20, l'elenco degli atti al numero minimo di 10, le questioni giuridiche nel numero minimo di 3, la relazione finale e la questione deontologica.

Lo stagista è comunque tenuto a frequentare le lezioni della scuola forense, salvo che dimostri di avere partecipato a corsi di formazione decentrata ex art. 73, comma V, D.L. 69/2013.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 15 aprile 2025.

L'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari prevista dal D.M. 58/2016 è disciplinata, oltre che dalle disposizioni normative del medesimo decreto e dalle relative norme di legge in materia, anche dalla apposita Convenzione sottoscritta tra il locale Consiglio dell'Ordine e il Tribunale di Parma.

(Così come modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma in data 29 settembre 2020).